


REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 3 dicembre 2014

*Si pubblica di regola
il mercoledì
con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

Avvertenze: Ai sensi della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in tre serie. Nella SERIE GENERALE sono pubblicate le leggi e i regolamenti regionali; i testi unici; i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali; il Regolamento interno e le deliberazioni del Consiglio regionale; le ordinanze e i decreti del Presidente della Giunta; le deliberazioni della Giunta regionale, le determinazioni la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti; la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali. Nella SERIE AVVISI E CONCORSI sono pubblicati gli avvisi, i bandi, i concorsi e ogni altro atto la cui pubblicazione è disposta da leggi o regolamenti. Sono pubblicati, a richiesta di soggetti pubblici o privati, atti di particolare rilevanza per l'interesse pubblico, la cui pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti. Nella SERIE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE, sono pubblicati l'oggetto delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione presentati al Consiglio regionale, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione.

www.regione.umbria.it

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Considerata la festività dell'8 dicembre p.v., si fa presente agli inserzionisti che per garantire la regolare pubblicazione nel Bollettino Ufficiale – Serie Generale di mercoledì 17 dicembre 2014, il termine **improrogabile** entro cui i testi dovranno pervenire alla Redazione, è fissato per **martedì 9 dicembre 2014, ore 13.00**.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 28 novembre 2014, n. 23.

Istituzione del Premio di laurea Peccati - Crispolti Pag. 8

LEGGI REGIONALI 28 novembre 2014, n. 24.

Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti Pag. 10

PARTE PRIMA

LEGGI - REGOLAMENTI - DECRETI - ATTI DELLA REGIONE

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2014, n. 23.

Istituzione del Premio di laurea Peccati - Crispolti.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione istituisce il Premio Peccati-Crispolti, di seguito denominato Premio, intitolato alla memoria delle dipendenti regionali Margherita Peccati e Daniela Crispolti uccise il 6 marzo 2013 nell'assolvimento del proprio lavoro, al fine di onorarne la professionalità, l'impegno e la serietà.

Art. 2
(Premio Peccati-Crispolti)

1. Il Premio è conferito annualmente alle due migliori tesi di laurea in materia di pubblica amministrazione, con particolare riferimento al ruolo svolto dalla stessa pubblica amministrazione nell'utilizzo, nella gestione e nell'erogazione dei finanziamenti pubblici statali e comunitari. La Giunta regionale, al fine di migliorare il rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione, provvede a divulgare i contenuti delle tesi di laurea vincitrici.

2. Il Premio, conferito alle tesi di cui al comma 1, è fissato in euro 6.000 ciascuna.

3. Il Premio consiste nella premiazione delle migliori tesi di laurea e nello svolgimento, al fine di un approfondimento pratico della materia trattata nella tesi stessa, di un tirocinio extracurricolare di cui all'articolo 13 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale).

4. Il tirocinio di cui al comma 3 ha durata di sei mesi e comporta un impegno settimanale di trenta ore complessive. Il tirocinio può essere svolto presso una pubblica amministrazione del territorio regionale, previa stipulazione di apposita convenzione tra la Regione stessa e la pubblica amministrazione interessata.

Art. 3
(Bando pubblico)

1. Per l'erogazione del Premio la struttura regionale competente in materia di istruzione, di seguito denominata struttura competente, indice apposito bando pubblico.

2. Possono partecipare al bando di cui al comma 1 i soggetti che alla data di scadenza del bando risultano:

a) in possesso di diploma di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico conseguito presso l'Università degli Studi di Perugia o l'Università per Stranieri di Perugia, non oltre l'anno precedente alla data di scadenza del bando stesso;

b) disoccupati o inoccupati.

Art. 4
(Commissione per la valutazione delle tesi di laurea)

1. La valutazione delle tesi di laurea è effettuata da una apposita Commissione composta dal Dirigente della struttura regionale competente che la presiede, da un membro designato dall'Università degli Studi di Perugia e da un membro designato dall'Università per Stranieri di Perugia.

2. La partecipazione alle sedute della Commissione è resa a titolo gratuito.

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento della presente legge è autorizzata, a partire dal 2015, la spesa di euro 12.000,00 sulla Unità previsionale di base 10.1.002 "Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione universitaria" (capitolo 939 n.i.).

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte, per gli anni 2015 e 2016, con riduzione di pari importo dello stanziamento della L.r. 18.10.2006, n. 13 (Unità previsionale di base 13.1.001 capitoli 2711 - 2713) del bilancio pluriennale 2014-2016.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 28 novembre 2014

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta della Vice Presidente Casciari, deliberazione 1 settembre 2014, n. 1051, atto consiliare n. 1624 (IX Legislatura);
- assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti III "Sanità e servizi sociali", per competenza in sede redigente, e I "Affari istituzionali e comunitari", per competenza in sede consultiva, in data 8 settembre 2014;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;
- testo licenziato dalla III Commissione consiliare permanente il 29 settembre 2014, con parere e relazione illustrata oralmente dal Consigliere Buconi (Atto n. 1624/BIS);
- esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa, con un emendamento, nella seduta del 18 novembre 2014, deliberazione n. 371.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale (Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'art. 2, comma 3:

— Il testo dell'art. 13 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, recante "Norme sul sistema formativo regionale" (pubblicata nel B.U.R. 26 ottobre 1981, n. 58), come modificato dalle leggi regionali 28 maggio 1991, n. 14 (in B.U.R. 5 giugno 1991, n. 28) e 17 settembre 2013, n. 17 (in B.U.R. 25 settembre 2013, n. 43), è il seguente:

«Art. 13

Esperienze di formazione in contesto lavorativo - Tirocini.

1. La Regione promuove tirocini rivolti a coloro che hanno assolto l'obbligo di istruzione ai sensi della normativa vigente. Per tirocinio si intende qualsiasi esperienza di formazione, anche diversamente denominata, svolta nell'ambito di un contesto lavorativo presso soggetti pubblici o privati che non si configura come rapporto di lavoro.

2. I tirocini si distinguono in:

- a) curricolari: esperienze previste all'interno di percorsi formali di istruzione o formazione;
- b) extracurricolari: esperienze di formazione in situazione di lavoro finalizzate all'orientamento delle scelte occupazionali.

3. La Giunta regionale, al fine di migliorare la qualità dei tirocini e contrastare l'uso distorto degli stessi, definisce con proprio atto, nel rispetto delle Linee guida in materia di tirocini adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), i criteri e le modalità per l'attuazione dei tirocini extracurricolari, stabilendo in particolare:

- a) la durata dei tirocini anche in relazione alle specificità del tirocinante;
- b) le modalità di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite;
- c) i requisiti che i soggetti pubblici e privati, promotori e attuatori dei tirocini, devono possedere al fine di fornire idonee garanzie di qualità;
- d) un sistema di monitoraggio e valutazione dei tirocini per favorire la costruzione di percorsi efficaci di politiche attive del lavoro.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua, altresì, i soggetti pubblici e privati promotori e attuatori dei tirocini, in possesso dei requisiti di cui al comma 3, lett. c), ».

Note all'art. 5, comma 2:

— La legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13, recante "Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale", è pubblicata nel B.U.R. 31 ottobre 2006, n. 50.

— La legge regionale 4 aprile 2014, n. 6, recante "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016", è pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. 5 aprile 2014, n. 17.

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2014, n. 24.

Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione garantisce la libera scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura del medico in aderenza ai principi del codice di deontologia professionale e nell'ambito di un rapporto consensuale ed informato tra medico e paziente.

2. La Regione, con la presente legge, tutela e promuove l'esercizio delle medicine non convenzionali nel quadro delle competenze assegnate alle Regioni dal titolo V della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo, stipulato in data 7 febbraio 2013, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, "concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti" (di seguito Accordo Stato-Regioni).

3. La Regione riconosce il diritto dei cittadini di avvalersi degli indirizzi diagnostici e terapeutici delle medicine non convenzionali e, in conformità alle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ne promuove la cultura con particolare attenzione alla formazione dei sanitari ed all'informazione dei pazienti.

4. La Regione favorisce l'accoglimento e l'integrazione di metodologie cliniche provenienti da altre culture e da altre esperienze conoscitive secondo le più recenti indicazioni fornite da studi di filosofia della scienza secondo il concetto di paradigma epistemologico.

Art. 2
(Medicine non convenzionali)

1. Le disposizioni della presente legge riguardano le seguenti medicine non convenzionali:

- a) Agopuntura;
- b) Fitoterapia;
- c) Omeopatia;
- d) Omotossicologia;
- e) Medicina Antroposofica;
- f) Medicina Ayurvedica;
- g) Medicina Tradizionale Cinese.

Art. 3
(Elenchi dei medici esperti nelle medicine non convenzionali)

1. I medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti, che hanno effettuato i percorsi formativi di cui al comma 2, possono iscriversi agli elenchi di professionisti esperti nelle medicine non convenzionali appositamente istituiti dagli Ordini professionali. L'iscrizione non costituisce condizione necessaria per l'esercizio delle medicine non convenzionali che resta disciplinato dalla normativa statale vigente.

2. Gli Ordini professionali e la Regione, sulla base di un protocollo di intesa, nel rispetto della normativa comunitaria e statale nonché dell'Accordo Stato-Regioni, definiscono:

a) i percorsi formativi tenuti dagli istituti di formazione pubblici e privati accreditati dalla Regione secondo i criteri di cui all'articolo 5, per l'ammissione agli elenchi di cui al comma 1;